



Cremona, li 19/01/2018

**DECRETO N. 50 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Territorio**

**Oggetto:** DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA D'USO DI AREE E PERTINENZE DEMANIALI ANCHE PER UN PERIODO DI TEMPO ECCELENTE QUELLO NECESSARIO ALLE ORDINARIE OPERAZIONI PORTUALI NELL' AMBITO PORTUALE DI CREMONA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale.

Richiamati rispettivamente:

- la delibera del Presidente n. 293 del 23/12/2015 e n. 53 dell'1/4/2016 di "conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio";
- la delibera del Vice Presidente n. 137 del 25.07.2016 con la quale è stata approvata la modifica della macro organizzazione dell'ente;
- la delibera del Presidente n. 195 dell' 8.11.2016 di proroga dell'incarico dirigenziale sino al 31.1.2017;
- la delibera del Presidente n. 9 del 27.01.2017 di proroga dell'incarico dirigenziale sino al 30.9.2017;
- la delibera del Presidente n. 106 del 27.09.2017 di proroga dell'incarico dirigenziale sino al 31.12.2018.
- il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 - n. 9 "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione".

Ricordato:

- che, ai sensi dell'art.60 del R.R.9/2015, l'autorità portuale deve riservare nell'ambito portuale almeno uno spazio operativo per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie;
- che, con decreto n.719 del 11/10/2017, tale area è stata individuata in una porzione della banchina nord est del porto e dell'annesso piazzale;
- che, a seguito di incontri con operatori interessati allo sfruttamento della via d'acqua, per una più razionale fruibilità della banchina, si è ritenuto opportuno individuare

un'ulteriore area in testata darsena da destinare alle operazioni RO-RO ed una in bacino portuale da riservare alla sosta inoperosa delle navi;

- che la nuova delimitazione risulta contrassegnata dai numeri 1, 2, 3 e 4 della planimetria, allegata al presente decreto.

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare con apposite direttive anche l'uso di tali aree e pertinenze demaniali, anche qualora il tempo di utilizzo ecceda il quello necessario allo svolgimento delle ordinarie operazioni portuali.

Dichiara, in qualità di responsabile unico del procedimento, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

### **DECRETA**

- di approvare la nuova delimitazione delle banchine, aree e spazi demaniali pubblici destinati ad operazioni portuali, come da planimetria, allegata al presente decreto.
- di approvare le direttive per "l'uso di aree e pertinenze demaniali anche per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali nell'ambito portuale di Cremona", allegato A), al presente decreto.

IL DIRIGENTE  
dott. Roberto Zanon

Allegato A

DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA D'USO DI AREE E PERTINENZE DEMANIALI ANCHE PER UN PERIODO DI TEMPO ECCEDENTE QUELLO NECESSARIO ALLE ORDINARIE OPERAZIONI PORTUALI NELL'AMBITO PORTUALE DI CREMONA.

## TITOLO I

(Disposizioni preliminari)

### Articolo 1 - Definizioni.

1. Ai fini delle presenti direttive, si intende per:

- a) "banchine pubbliche": le aree operative delle banchine, non date in concessione e destinate allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie; tali aree coincidono con quelle individuate con atto del Dirigente del settore Ambiente e Territorio n.719 dell'11/10/2017 e con la porzione di banchina in testata darsena destinata ad operazioni RO-RO;
- b) "spazi pubblici": le porzioni demaniali, coperte o scoperte, ivi compresi i piazzali retrostanti le banchine, non assegnate in concessione e destinate allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Gli spazi pubblici coincidono con quelli individuati nella planimetria allegata alle presenti direttive;
- c) "impresa non concessionaria": l'impresa in possesso della sola autorizzazione a svolgere le operazioni portuali nell'ambito portuale di Cremona;
- d) Autorità: la Provincia di Cremona.

### Articolo 2 - Denominazioni e destinazioni d'uso delle banchine pubbliche e degli spazi pubblici nell'ambito portuale di Cremona.

1. Le banchine pubbliche e gli spazi pubblici hanno le seguenti denominazioni e destinazioni d'uso:

a) banchine pubbliche:

- 1. banchina nord darsena, non assegnabile in concessione, destinata ad operazioni portuali;
- 2. testata banchina darsena, pubblica, non assegnabile in concessione, per un fronte di accosto di metri lineari 12, destinata ad operazioni portuali e movimentazione carichi RO - RO;
- 3. banchina d'attracco in bacino portuale, destinata esclusivamente a soste inoperose delle navi.

b) spazi pubblici:

gli spazi pubblici, identificati nella planimetria allegata alle presenti direttive, sono destinati ad operazioni portuali.

Potrà, in ogni caso, essere richiesto che a spazi pubblici residuali, non espressamente

individuati nella planimetria di cui sopra, sia assegnata la medesima destinazione d'uso.

### Articolo 3 - Disposizioni generali.

1. Le imprese non concessionarie, autorizzate ai sensi dell'art.57 del R.R.9/2015, devono, svolgere le operazioni portuali presso le banchine e gli spazi pubblici.
2. All'interno del bacino portuale di Cremona non sono consentiti l'ormeggio e la sosta temporanea di unità da diporto al di fuori degli spazi acquei ad esse dedicati. In via eccezionale, l'ormeggio e la sosta temporanea di unità da diporto agli accosti non assentiti in concessione all'interno dei bacini portuali possono essere autorizzati dalla Autorità.

### Articolo 4 - Autorizzazione all'ormeggio delle unità navali ed alla sosta temporanea delle merci sulle banchine pubbliche e gli spazi pubblici anche per il periodo eccedente quello delle ordinarie operazioni portuali.

1. Il periodo delle ordinarie operazioni portuali è fissato in due giorni, decorrenti dal giorno di arrivo della nave per lo scarico della merce ovvero dal giorno di deposito della merce per l'imbarco. E' fatto obbligo all'impresa di comunicare formalmente, con almeno 48 ore di anticipo, l'arrivo della nave ovvero il giorno del deposito della merce per l'imbarco. Per tale periodo non è dovuto il pagamento del canone.
2. Su istanza di parte, l'Autorità può autorizzare, stabilendone di volta in volta modalità, prescrizioni e durata, la sosta temporanea delle merci, nonché delle eventuali attrezzature di servizio funzionali alla loro movimentazione, sulle banchine pubbliche e gli spazi pubblici anche per il periodo eccedente quello delle ordinarie operazioni portuali.
3. Il periodo eccedente quello delle ordinarie operazioni portuali è fissato in un giorno.

La somma del periodo di cui al comma 1 e quello di cui al presente comma non potrà eccedere, di norma, i 180 giorni complessivi all'anno.

4. Le zone assentite devono sempre essere mantenute pulite, anche mediante l'utilizzo di spazzatrici meccaniche, e restituite libere da impedimenti ed oggetti di qualsiasi natura e in condizioni di completa pulizia e non danneggiate al termine dell'utilizzo.
5. A giudizio insindacabile della Autorità, per esigenze operative o di natura pubblica, le autorizzazioni possono essere revocate prima delle scadenze previste.

### Articolo 5 - Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4 delle presenti direttive.

1. La richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4 delle presenti direttive deve essere inoltrata alla Autorità con 10 giorni di anticipo rispetto all'inizio previsto delle operazioni portuali.
2. L'operatore portuale che disponga di un cronoprogramma di lungo termine delle operazioni portuali può presentare istanza per l'ottenimento di una autorizzazione unica, ossia riferita al deposito su più periodi dell'anno debitamente indicati.
3. La richiesta, in regola con l'imposta di bollo, deve essere completa di tutte le informazioni di seguito elencate:
  - dati anagrafici dell'impresa;
  - indicazione della banchina prescelta;

- matricola e lunghezza della nave;
- date previste di arrivo e partenza;
- tipologia e quantitativo della merce;
- indicazione puntuale del tempo di sosta temporanea della merce;
- nominativo e recapito telefonico del responsabile operativo dell'impresa;
- eventuale cronoprogramma di lungo termine delle operazioni portuali.

4. L'utilizzo della banchina d'attracco in bacino portuale per le soste inoperose di navi, è subordinato al giudizio dell'Ispettorato di porto, in considerazione della individuazione di detta area come "luogo di rifugio".

Per tali soste inoperose sarà applicato il canone previsto dalla tabella E) del R.R.9/2015 per le "occupazioni annuali di spazio acqueo".

In caso di emergenza, la Autorità potrà ordinare l'allontanamento delle navi in sosta inoperosa, senza preavviso.

#### Articolo 6 - Prescrizioni tecnico-operative.

1. L'esercizio delle attività oggetto delle presenti direttive deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché delle altre prescrizioni emanate dalle singole Amministrazioni competenti.

#### Articolo 7 - Responsabilità.

1. L'impresa è direttamente responsabile verso la Autorità dell'esatto adempimento degli obblighi di cui alle presenti direttive, nonché di tutti gli obblighi e prescrizioni che saranno impartiti nel provvedimento autorizzativo.

2. L'impresa risponde nei confronti dei terzi di qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose e si obbliga pertanto a manlevare e tenere indenne la Autorità da ogni azione proposta da terzi nei confronti di quest'ultima.

3. La responsabilità per danni recati alle banchine e/o ai loro arredi, ai piazzali, alle strutture o a soggetti terzi resta a totale carico dell'impresa operatrice.

4. La Autorità è altresì tenuta indenne da ogni azione da chiunque intentata per danni derivanti dalla sospensione dell'attività svolta, che dovesse essere eventualmente ordinata dalle competenti Autorità.

#### Articolo 8 - Franchigia per la sosta temporanea delle merci sulle banchine pubbliche e sugli spazi pubblici per il periodo eccedente quello delle ordinarie operazioni portuali.

1. Per il periodo eccedente quello delle ordinarie operazioni portuali così come definito dall'art.4, c.3, non è prevista corresponsione di canone.

#### Articolo 9 Deposito cauzionale.

1. I richiedenti devono costituire apposito deposito cauzionale in numerario ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia di tutti gli obblighi conseguenti al rilascio della autorizzazione; per l'importo determinato dalla Autorità in relazione ai tempi e ai traffici

correlati e comunque non inferiore al canone minimo previsto dal Regolamento Regionale n.9/2015.

2. I richiedenti dovranno presentare, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione e mantenere per tutta la loro durata, polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 500.000,00, di responsabilità civile verso terzi, per danni che possano comunque derivare alla Autorità o a terzi, connessi all'esplicazione delle operazioni di movimentazione.

3. Coloro che abbiano già stipulato polizze generali a garanzia del rischio derivante dalla propria attività d'impresa potranno presentarle se la copertura del tipo di rischio, i massimali e il periodo di copertura assicurativa sono almeno pari a quelli di cui al comma 2.

#### Articolo 10 – Deroche.

1. La Autorità si riserva, in qualunque momento, per particolari o eccezionali situazioni operative, la facoltà di derogare, con provvedimento dirigenziale, alle disposizioni del presente atto.

2. Nel caso di concessione della proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 3, è dovuto il pagamento del canone per l'ulteriore periodo. La misura unitaria per il calcolo del canone è quella riportata alla voce "occupazione di aree a terra" di cui alla Tabella E) allegata al regolamento regionale n. 09/2015. L'importo è determinato applicando gli stessi criteri e correttivi stabiliti per le concessioni demaniali rilasciate ai sensi del R.R.9/2015. Il canone a carico dell'impresa viene determinato in funzione dell'ampiezza e della durata dell'utilizzo dell'area, fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone minimo previsto dal medesimo regolamento.

Con riguardo all'ormeggio della imbarcazione, la misura unitaria per il calcolo del canone a carico del richiedente è quella prevista alla voce "Occupazione temporanea di spazio acqueo" di cui alla Tabella E) allegata al R.R.9/2015.

3. Il canone di cui al comma 2 è aggiornato annualmente mediante applicazione dell'indice ISTAT fornito dalla Regione Lombardia.

#### Articolo 11 - Riscossione del canone.

1. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, la Autorità emette avvisi di riscossione a carico delle imprese interessate.

2. Il destinatario dell'avviso di riscossione deve corrispondere l'importo dovuto entro trenta giorni dalla sua ricezione; scaduto tale termine, la Autorità potrà procedere al recupero degli importi dovuti.

#### Articolo 12 – Sanzioni.

I contravventori saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare il presente Decreto.

## LEGENDA

- BANCHINA PUBBLICA N.1
- SPAZIO PUBBLICO N.2
- BANCHINA PUBBLICA PER OPERAZIONI RO-RO N.3
- BANCHINA PUBBLICA PER SOSTE INOPEROSE N.4



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.